



**COMUNE DI LAMON**  
(Provincia di Belluno)

**REGOLAMENTO GENERALE SULLE  
ENTRATE COMUNALI**

*(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 26/02/2000  
, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal            e divenuta esecutiva il            ai sensi  
dell'art. 47 comma 2 della legge n. 142/90.)  
Coordinato con le modifiche approvate con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:  
D.C.C N°26 del 8/04/2000*

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art 2 Definizione delle entrate

Art 3 Aliquote e tariffe

Art 4 Agevolazioni

Art 5 Sottoscrizione delle dichiarazioni

Art 6 Rapporti con i cittadini

## TITOLO II

### GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art 7 Forme di gestione delle entrate

Art 8 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Art 9 Funzionario responsabile per la gestione delle entrate non tributarie

Art 10 Attività di controllo delle entrate

Art 11 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Art 12 Attività di accertamento e rettifica delle entrate non tributarie

Art 13 Termini di pagamento delle entrate comunali

## TITOLO III

### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art 14 Accertamento con adesione

Art 15 Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

Art 16 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Art 17 Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

Art 18 Adempimenti successivi

Art 19 Perfezionamento della definizione

## TITOLO IV

### RAVVEDIMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

Art 20 Ravvedimento

Art 21 Sanzioni

Art 22 Interessi per ritardato pagamento o rimborso di tributi

Art 23 Interessi per mancato pagamento di sanzioni

## TITOLO V

### AUTOTUTELA E TUTELA GIUDIZIARIA

Art 24 Autotutela

Art 25 Tutela giudiziaria

## TITOLO VI

### RISCOSSIONE

Art 26 Modalità di riscossione

Art 27 Credito inesigibili o di difficile riscossione

Art 28 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

Art 29 Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art 30 Rimorsi

Art 31 Rinvio alla legge

Art 32 Entrata in vigore

## TITOLO I

### , DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### I Oggetto e scopo del regolamento

1

1 Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa nonché l'annullamento o la revoca degli atti dispositivi in via di autotutela.

2 In particolare, il presente regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e delle tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3 Restano salve le norme contenute nei regolamenti speciali dell'ente concernenti i tributi e le entrate non tributarie, nonché le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

4 - Gli articoli citati senza alcun riferimento normativo sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

#### 1 Articolo 2

##### Definizione delle entrate

1 Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, alle entrate patrimoniali e alle altre entrate, ancorché abrogate alla data della sua entrata in vigore, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e di altri enti.

#### Articolo. 3

##### 1 Aliquote e tariffe

1 - Le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi sono determinate con deliberazioni del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2 - Le deliberazioni devono essere adottate entro i termini di legge.

3 - Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, le proposte di deliberazione sono redatte sulla base dei costi dei relativi servizi.

4 Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le tariffe fissate per l'anno in corso.

#### 1 Articolo. 4

##### Agevolazioni

Fatte salve le agevolazioni obbligatorie stabilite dalla legge, i criteri per le riduzioni ed esenzioni dei tributi e delle entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

2 - Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è espressamente consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

#### Articolo 5

##### Sottoscrizione delle dichiarazioni

1 - Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi e delle entrate comunali, devono essere sottoscritte a pena di nullità

2 - La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro

trenta gironi dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

#### Articolo 6

##### Rapporti con i cittadini

1 I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2 - Sarà cura del responsabile del tributo o della entrata a rendere pubblici le tariffe e le aliquote, comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti mediante avvisi esposti all'albo pretorio, negli albi frazionali e nelle altre forme ritenute idonee.

#### TITOLO II

#### GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

#### Articolo 7

##### Forme di gestione delle entrate

1 - Oltre alla gestione diretta, per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione

a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli art. 24, 25, 26 e 28 della L. 8-6-A 1990, n. 142

b) ' affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, 'lettera c), della L. 8-6-1990, n. 142; .

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 8-6-1990, n. 142, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;

d) affidamento ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;

e) affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446;

2 - La riscossione può inoltre essere affidata, mediante convenzione, alle Poste Italiane s.p.a ai sensi dell'art. 40 della L. 23-12-1998, n. 448.

3 - L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente. .

#### Articolo 8

##### Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1 Il responsabile di ciascun tributo é il funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso, individuato in base al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2 - Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine e titolo di studio.

3 In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle 1- denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; { applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno; ' .

d) dispone i rimborsi;

J e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione

f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

4 - Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione

. dei tributi e di tutte le altre entrate, i soggetti medesimi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività di riscossione.

#### Articolo 9

Funzionario responsabile per la gestione delle entrate non tributarie

1 - Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, i responsabili dei servizi individuati in base al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.- Per il funzionario di cui al precedente comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 8

#### Articolo 10

Attività di controllo delle entrate

1- Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2 - Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

3 La Giunta Comunale, anche in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, può indirizzare l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

4 - Sulla base di progetti finalizzati all'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti. |

#### Articolo 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie I

1 I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge. 1

2 - La notifica degli avvisi al contribuente può avvenire a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite messo o incaricato dell'ufficio

3 - In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

#### Articolo 12 il

Attività di accertamento e rettifica delle entrate non tributarie

1 L'attività di accertamento e rettifica é effettuata dal responsabile del servizio.

2 - La richiesta al cittadino di imporli di natura non tributaria per quali, a seguito dell'attività di controllo, risulti che sia stato omesso tutto o parte del pagamento, deve avvenire mediante notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, messo o incaricato dell'ufficio, e nel dispositivo devono essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3 - Le attività di accertamento e di recupero delle entrate tributarie, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

#### Articolo 13

Termini di pagamento delle entrate comunali I

1 - Ai termini di pagamento dei tributi e delle entrate comunali si applicano le disposizioni | previste dalle leggi e dai regolamenti, salvo quanto stabilito nei commi seguenti. ·

2 - Qualora ricorrano giustificati e comprovati motivi, valutati dal responsabile del tributo o dell'entrata, al debitore può essere concessa la dilazione del tributo da pagare e l'importo

della rata, comunque, non può mai essere inferiore a lire 50 mila. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate.

3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio;

a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, e stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;

b) ha debiti scaduti e non pagati presso il Comune, di qualsiasi natura;

c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

### TITOLO III

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

##### Articolo 14

###### Accertamento con adesione

1

1 Ai sensi dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449, l'accertamento di tutti i tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

##### Articolo 15

###### Avvio del procedimento su iniziativa del Comune.

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con l'adesione.

##### Articolo 16

###### Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle legge sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nel cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 15, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera e di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione alla commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto, del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, all'atto dell'adesione, il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

##### Articolo 17 ~

###### Atto di accertamento con adesione.

; Riduzione delle sanzioni

1 L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo.

2 Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3 - Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15 o dell'art. 16, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se, l'accertamento è definito a norma dell'art. 16, comma 2, le sanzioni sono ridotte, di un quarto di quelle irrogate.

## Articolo 18

### Adempimenti successivi I

I

1 Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 17, comma 1, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel successivo art. 26. I

2- Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 13, comma 2.

3 Entro dieci .giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il I pagamento della prima rata dilazione.

## Articolo 19

### Perfezionamento della definizione

1 - La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2 - In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 17. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

## TITOLO IV

### RAVVEDIMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

#### Articolo 20

##### Ravvedimento

1. Ai fini del ravvedimento trovano applicazione le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Articolo. 21

##### Sanzioni

1 - Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modifiche ed integrazioni

2 - L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3- Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

#### Articolo 22

##### Interessi per ritardato pagamento o rimborso di tributi

1 Per il ritardato pagamento o ritardato rimborso dei tributi comunali, si applicano gli interessi nelle misure stabilite ai sensi dell'art. 3, commi 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### Articolo 23 \_

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1 Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali non producono interessi.

### V TITOLO V

#### AUTOTUTELA E TUTELA GIUDIZIARIA

##### Articolo 24

###### Autotutela

1 Il responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2- Il provvedimento di annullamento o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3 - Per l'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile farà riferimento alla normativa vigente, alle circolari, risoluzioni e direttive emessi dagli organi competenti

##### Articolo 25

###### Tutela giudiziaria

1 — Spetta al Sindaco quale rappresentante del Comune, sentito il responsabile del tributo o dell'entrata, costituirsi in giudizio nel contenzioso, proporre e aderire alla conciliazione - giudiziale e proporre appello.

2 - Il contenzioso tributario é seguito dal funzionario responsabile del tributo.

3- Il Comune può avvalersi di consulenze esterne da parte di professionisti esperti in materia ed iscritti ai relativi albi.

4- L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

5- Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

### TITOLO VI

#### RISCOSSIONE

##### Articolo. 26

###### Modalità di riscossione

1 - Se non diversamente previsto dalla legge, i tributi e le altre entrate possono essere pagati tramite il concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale,, mediante c/c postale intestato alle medesime, ovvero tramite banche e istituti di credito, convenzionati.

2- Le riscossione coattive, sia dei tributi che delle altre entrate, avviene secondo le procedure di cui il D.P.R. 29-9-1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28-1-1988, n. 43, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quelle indicate del R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolte direttamente o affidata ad altri soggetti.

3 Il regolamento di contabilità o altri regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

##### Articolo. 27

Crediti inesigibili o di difficile riscossione



1 Alle chiusure dell'esercizio, su proposte del responsabile, previa verifiche del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione con l'adozione di apposito provvedimento.

#### Articolo 28

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1 - Il responsabile del servizio interessato può proporre alle Giunte Comunale transazioni su crediti di incerte riscossione. La Giunta Comunale approva le transazioni con motivato provvedimento. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli art. 33 e 70 comma 3 del D. Lgs. 25-02-1995, n. 77, circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

### TITOLO VII

#### I DISPOSIZIONI FINALI .

#### Articolo 29

Versamenti e rimborsi di modesta entità

1 - Ai sensi dell'art. 17 comma 88- della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le somme relative a tributi e alle altre entrate, risultanti in sede di accertamento, non vanno effettuati versamenti e non si procederà a rimborsi qualora l'importo sia inferiore o uguale a L. 20.000.

#### Articolo. 30

Rimborsi

1 - Il rimborso dei tributi o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata da documentazione idonea a comprovare il diritto al rimborso.

#### Articolo 31

Rinvio alla legge

Per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

#### Articolo 32

Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore, con effetto dal 1° gennaio 2000, una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge la deliberazione di approvazione del regolamento medesimo.